

**ALLEGATO 4**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**SERVIZIO DI NAVETTAMENTO DENOMINATO “CROCIERISTICO”**

## **INDICE**

<b>Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni .</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 2 Oggetto .....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 3 Durata.....</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 4 Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore .....</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 5 Responsabile del Fornitore e Direttore dell'esecuzione.....</b>	<b>11</b>
<b>Articolo 6 Verifiche, controlli ed accettazione.....</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....</b>	<b>13</b>
<b>Articolo 8 Corrispettivi del Servizio .....</b>	<b>14</b>
<b>Articolo 9 Fatturazione e pagamenti .....</b>	<b>15</b>
<b>Articolo 10 Penali .....</b>	<b>18</b>
<b>Articolo 11 Cauzione .....</b>	<b>20</b>
<b>Articolo 12 Riservatezza .....</b>	<b>21</b>
<b>Articolo 13 Risoluzione .....</b>	<b>22</b>
<b>Articolo 14 Recesso .....</b>	<b>23</b>
<b>Articolo 15 Sicurezza, danni e responsabilità civile.....</b>	<b>25</b>
<b>Articolo 16 Brevetti industriali e diritti d'autore .....</b>	<b>26</b>
<b>Articolo 17 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito.....</b>	<b>26</b>
<b>Articolo 18 Subappalto.....</b>	<b>27</b>
<b>Articolo 19 Foro competente .....</b>	<b>28</b>

<b>Articolo 20</b>	<b>Trattamento dei dati, consenso al trattamento .....</b>	<b>28</b>
<b>Articolo 21</b>	<b>Oneri fiscali e spese contrattuali .....</b>	<b>29</b>
<b>Articolo 22</b>	<b>Trasparenza .....</b>	<b>29</b>
<b>Articolo 23</b>	<b>Tracciabilità dei flussi finanziari .....</b>	<b>30</b>
<b>Articolo 24</b>	<b>Condizioni risolutive espresse.....</b>	<b>32</b>
<b>Articolo 25</b>	<b>Clausola finale.....</b>	<b>33</b>

**SCHEMA DI CONTRATTO**  
**SERVIZIO DI NAVETTAMENTO DENOMINATO**  
**“CROCIERISTICO”**

TRA

Port Mobility S.p.A., con sede legale in Civitavecchia (RM), Località Prato del Turco s.n.c., numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma, C.F. e P.IVA 08280881007, in persona del [●], Dott. [●], giusti i poteri conferiti con [●], domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale (di seguito, per brevità, anche “**Port Mobility**”)

E

la/il [●], con sede legale in [●], Via [●], numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma, C.F. e P.IVA [●], in persona del [●], Dott. [●], giusti i poteri conferiti con [●], domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale (di seguito, per brevità, anche “**Fornitore**”)

**PREMESSO**

- a) che Port Mobility è la società concessionaria dei servizi di mobilità di interesse generale e delle relative manutenzioni, ivi inclusi i servizi di navettamento, nell’ambito della circoscrizione dell’Autorità Portuale di Civitavecchia;
- b) che Port Mobility ha ravvisato la necessità di procedere all’affidamento del servizio di navettamento denominato Crocieristico (di seguito, per brevità, anche “**Servizio**”) attraverso procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, per brevità, anche “**Procedura**”) nelle more della – e per il tempo strettamente necessario alla indizione ed aggiudicazione della gara europea per l’affidamento del Servizio stesso, sul cui Capitolato tecnico, già predisposto, si è in attesa delle determinazioni del soggetto concedente;
- c) che ai fini dell’affidamento della Procedura Port Mobility ha inoltrato apposita richiesta di offerta a n.5 (cinque) operatori economici operanti nel settore di riferimento del Servizio ed in possesso della competenza e dell’esperienza a tal fine necessarie;
- d) che sono pervenute n. [●] offerte ed aggiudicatario della Procedura è risultato

essere il Fornitore che ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabiliti nel presente atto nonché nella Scheda tecnica e nell'offerta economica presentata dal Fornitore, entrambi allegati al presente atto;

- e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati (di seguito, per brevità, anche "**Contratto**"), ivi compresa la Scheda tecnica e l'offerta economica del Fornitore, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, una polizza assicurativa per la responsabilità civile, conforme alle prescrizioni della Lettera d'invito, nonché la designazione del Responsabile del contratto. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
- g) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per Port Mobility nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.

**Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate**

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### **Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni**

1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
  - a) l'Allegato "**A**" (Scheda tecnica), l'Allegato "**B**" (Offerta economica);
  - b) la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al

presente atto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

3. L'esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:
  - a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;
  - b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per Port Mobility. Norme e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
  - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Fornitore ai fini della partecipazione e dell'affidamento della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Fornitore ed accettate da Port Mobility.
5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.
6. Nell'ambito del Contratto si intende per:
  - a) **Port Mobility**: Port Mobility S.p.A.;
  - b) **Contratto**: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché gli atti ed i documenti nello stesso richiamati;
  - c) **Scheda tecnica**: il documento di cui all'Allegato "A", già Allegato 5 alla Lettera d'invito;
  - d) **Offerta economica**: il documento di cui all'Allegato "B";
  - e) **Fornitore**: l'operatore economico affidatario della Procedura che sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;

- f) **Parte:** Port Mobility o il Fornitore (congiuntamente definiti anche **“Parti”**);
  - g) **Servizio:** il servizio di navettamento denominato Crocieristico oggetto del presente Contratto, come meglio identificato nell’Allegato “A” (Scheda tecnica).
7. Le espressioni riportate negli Allegati del presente Contratto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.

## **Articolo 2**

### **Oggetto**

1. Port Mobility affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione del Servizio da effettuarsi nel rispetto di tutto quanto previsto nel presente Contratto e relativi Allegati.
2. Il Servizio deve essere eseguito nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e livelli di servizio previsti e prescritti nel presente Contratto, nella Scheda tecnica e nell’Offerta economica.
3. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di Port Mobility ad eseguire il Servizio sulla base delle esigenze di Port Mobility, il tutto nei limiti dell’importo complessivo massimo stimato di spesa pari a Euro 1.282.590,00 (unmilione duecentottantaduemilacinquecentonovanta/00), IVA esclusa.
4. Il Servizio non è affidato al Fornitore in via esclusiva; pertanto Port Mobility si riserva la facoltà di affidare il Servizio stesso anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
5. Port Mobility si riserva di esercitare, nel corso della durata del Contratto:
  - a) la facoltà di richiedere al Fornitore di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
  - b) limitatamente al tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo contraente ed alla stipula del relativo contratto, la facoltà di prorogare il Contratto ai sensi dell’articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli.

### **Articolo 3**

#### **Durata**

1. Il presente Contratto ha una durata di 8 (mesi) mesi dalla data della sua sottoscrizione e, comunque, fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.
2. Nel caso in cui allo scadere del termine di cui al precedente comma 1 non sia stato esaurito l'importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 3, Port Mobility si riserva di prorogare la durata del presente Contratto fino a concorrenza del menzionato importo complessivo massimo di spesa eventualmente aumentato ai sensi del medesimo articolo 2, comma 5, lettera a).
3. È vietato il rinnovo tacito del Contratto.

### **Articolo 4**

#### **Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore**

1. L'esecuzione del Servizio e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e livelli di servizio di cui al presente Contratto e alla Scheda tecnica (Allegato "A") da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e livelli di servizio, Port Mobility potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività tutte oggetto del Contratto e, in ogni caso, di ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie e di natura regolamentare, e comunitarie vigenti, anche in materia di trasporto di persone nonché ambientale (ivi incluso, tra gli altri, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 ottobre 1987), e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni tutte contenute nella Scheda tecnica del Servizio nonché nel Contratto,



pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.

4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne Port Mobility da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Port Mobility, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a:
  - a) impiegare nell'esecuzione del Servizio, in via preferenziale, il personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle relative attività dall'impresa uscente fino alla data del 12 gennaio 2018 e, a tal fine, ad assumere la parte di detto personale che abbia cessato il proprio rapporto di lavoro con l'impresa uscente o che comunque sia stato dalla stessa messo in mobilità, ove il menzionato personale sia disponibile all'assunzione e ciò non arrechi danno all'impresa uscente;
  - b) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Servizio nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto e relativi Allegati;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Port Mobility e, in particolare, al Direttore dell'esecuzione ai sensi del successivo articolo 6, di monitorare la conformità delle prestazioni alle clausole del presente Contratto alla Scheda tecnica ed alla normativa tutta vigente, anche in materia ambientale;
  - d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, e a consentire a Port Mobility e, in

particolare, al Direttore dell'esecuzione ai sensi del successivo articolo 6, di monitorare la conformità delle prestazioni alle clausole del presente Contratto, alla Scheda tecnica e alla normativa tutta – anche secondaria e di natura regolamentare – vigente anche in materia di trasporto di persone nonché ambientale;

- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da Port Mobility;
  - f) comunicare tempestivamente a Port Mobility le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella (dedicata alla) esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le eventuali variazioni intervenute;
  - g) comunicare a Port Mobility con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni le eventuali variazioni che dovessero intervenire con riferimento al Responsabile del contratto indicato dal Fornitore ai fini della stipula del presente Contratto, in conformità con le relative competenze ed esperienze. Il tutto come meglio precisato al successivo articolo 5;
  - h) a manlevare e tenere indenne Port Mobility da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi, le aree e gli impianti di pertinenza di Port Mobility dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro dei menzionati uffici, impianti e/o aree; modalità e tempi dovranno essere concordati con Port Mobility. Peraltro il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici, gli impianti e le aree di pertinenza di Port Mobility continueranno ad essere utilizzati dal personale di Port Mobility stessa e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da Port Mobility e/o da terzi autorizzati.
9. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, il Fornitore

si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l'espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in nessun caso, a Port Mobility.

10. Il Fornitore si obbliga a consentire a Port Mobility di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Port Mobility.
12. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione a Port Mobility di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
13. Il Fornitore si impegna ad eseguire il Servizio nei luoghi indicati da Port Mobility, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nella Scheda tecnica; il Servizio dovrà essere eseguito nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nella Scheda tecnica anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle aree presso le quali lo stesso Servizio deve essere eseguito.
14. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, Port Mobility può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile.

## **Articolo 5**

### **Responsabile del Fornitore e Direttore dell'esecuzione**

1. Il Fornitore nomina quale "Responsabile del contratto" il proprio dipendente/dirigente Sig. \_\_\_\_\_, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso Port Mobility per la gestione e l'esecuzione del Contratto. Al Responsabile del contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di Port Mobility. Il Responsabile del contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.

I recapiti del Responsabile del contratto sono di seguito riportati:

- a) numero telefono fisso \_\_\_\_\_ e numero fax \_\_\_\_\_;
- b) indirizzo e-mail \_\_\_\_\_.

2. Il Fornitore deve comunicare a Port Mobility per iscritto, almeno a mezzo telefax o PEC e con un preavviso minimo di 5 (cinque) giorni, l'eventuale necessità di sostituire il Responsabile del contratto. Il Fornitore prende atto ed accetta, impegnandosi in tal senso fin da ora, che il Responsabile del contratto potrà essere sostituito (i) solo con risorse dotate delle medesime – per tipologia, qualità e quantità – competenze, esperienze e curricula, (ii) solo previo invio a Port Mobility dei curricula dei sostituti designati e previo assenso da parte di Port Mobility alla sostituzione; assenso questo che sarà basato sulla valutazione, da parte di Port Mobility, della effettiva corrispondenza dei curricula, delle competenze e delle esperienze dei sostituti proposti con quelli delle risorse da sostituire.
3. Nel caso in cui il Fornitore provveda alla sostituzione del Responsabile del contratto senza rispettare quanto previsto al precedente comma 2 e/o comunque affidi il ruolo di Responsabile del contratto a soggetto che non sia in possesso delle medesime – per tipologia, qualità e quantità – competenze, esperienze e curricula rispetto ai soggetti indicati ai fini della stipula del presente Contratto, Port Mobility, fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10, potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 cod.civ..
4. Per parte sua Port Mobility indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell'esecuzione - in ordine alla gestione del presente Contratto il Sig. \_\_\_\_\_, il quale rappresenta l'interfaccia di Port Mobility nei confronti del Fornitore per quanto attiene all'esecuzione del Contratto.

I recapiti del Direttore dell'esecuzione sono di seguito riportati:

- numero telefono fisso \_\_\_\_\_ e numero fax \_\_\_\_\_;
- indirizzo e-mail \_\_\_\_\_.

## **Articolo 6**

### **Verifiche, controlli ed accettazione**

1. Il Servizio e tutte le attività oggetto del Contratto sono sottoposte a verifica e controllo da parte di Port Mobility.
2. Tali verifiche e controlli sono tesi, tra l'altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti, specifiche tecniche, termini e livelli di servizio prescritti nel presente Contratto e nella Scheda tecnica del Servizio, nonché dalla normativa

vigente in materia, oltre che ad accertare l'eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l'applicazione delle penali di cui oltre.

3. In particolare, anche ai fini dei pagamenti dei corrispettivi dovuti al Fornitore, il Direttore dell'esecuzione – con cadenza mensile – accerta se le prestazioni sono state svolte con regolarità e perfetta esecuzione, secondo quanto previsto dal presente Contratto e dalla Scheda tecnica (Allegato "A").

## **Articolo 7**

### **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore prende atto, dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all'esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di Port Mobility la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.
2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il Fornitore dovrà provvedere altresì a:

- formare ed informare i propri dipendenti circa i rischi connessi con lo svolgimento dell'attività svolta, nonché circa le misure di protezione e prevenzione per ridurre o eliminare tali rischi;
  - fornire ai dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale previsti per i rischi connessi all'attività da effettuare, nonché vigilare sul loro utilizzo;
  - vigilare sul rispetto delle misure normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché sulle misure eventualmente concordate con Port Mobility;
  - vigilare che tutte le attrezzature di lavoro siano conformi alle prescrizioni vigenti.
7. È vietato l'utilizzo di operatori non formati e/o non informati sui rischi esistenti sul luogo di lavoro e sulle relative esigenze di sorveglianza sanitaria, non sottoposti a tale sorveglianza, ovvero sprovvisti dei necessari DPI e del relativo addestramento all'uso.
8. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, Port Mobility può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, porre in essere tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed effettuare – previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti – sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l'Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.

## **Articolo 8**

### **Corrispettivi del Servizio**

1. Il corrispettivo dovuto da Port Mobility al Fornitore per l'erogazione del Servizio è determinato applicando ai prezzi unitari a base d'asta lo sconto unico riportato nell'Offerta economica (Allegato "B"), che deve intendersi qui integralmente trascritta.
2. I corrispettivi determinati ai sensi del precedente comma 1 sono onnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all'espletamento del Servizio e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Contratto e dalla Scheda tecnica del Servizio.
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 si riferiscono al Servizio e alle singole

attività che lo compongono prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e livelli di servizio di cui al presente Contratto ed alla Scheda tecnica (Allegato "A"); la corretta esecuzione del Servizio ai sensi del presente comma è verificata e attestata dal Direttore dell'esecuzione ai sensi del precedente articolo 6.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nei corrispettivi contrattuali.
5. I corrispettivi offerti, di cui al precedente comma 1, sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea per tutta la durata del presente Contratto.
6. Port Mobility riconoscerà annualmente al Fornitore l'aggiornamento dei corrispettivi in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell'anno precedente.

## **Articolo 9**

### **Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da Port Mobility in favore del Fornitore con cadenza mensile posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Contratto (Allegato "A").
2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza mensile, entro il giorno 15 di ciascun mese, provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto ed al CIG (Codice Identificativo Gara) **7381753F44**.
4. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Port Mobility secondo la normativa vigente in materia, a 30 (trenta) giorni Fine Mese Data Ricevimento Fattura, a mezzo

bonifico bancario sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore presso  
\_\_\_\_\_ Agenzia/Filiale \_\_\_\_\_ Codice IBAN  
\_\_\_\_\_.

5. Il Fornitore dichiara e garantisce che il conto di cui al precedente comma 4 è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010.
6. Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono:
  - a) Sig. \_\_\_\_\_, cod. fisc. \_\_\_\_\_ operante in qualità di (specificare ruolo e poteri);
  - b) Sig. \_\_\_\_\_, cod. fisc. \_\_\_\_\_ operante in qualità di (specificare ruolo e poteri);
7. Port Mobility, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 10.000,00, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui Equitalia – Agenzia Entrate Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, Port Mobility applicherà quanto disposto dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale.
8. Port Mobility richiedere, ai fini del pagamento del corrispettivo, la produzione da parte del Fornitore del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ovvero di dichiarazione sostitutiva del D.U.R.C. rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall’articolo 5



del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto né Port Mobility potrà essere considerata in ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e/o nella Scheda tecnica (Allegato "A").

10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto a Port Mobility le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, Port Mobility potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa vigente in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di Port Mobility, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate ai fini della stipula del presente Contratto e risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività

oggetto del Servizio cui si riferisce.

13. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
14. Port Mobility si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.
15. Sulle somme dovute da Port Mobility al Fornitore saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

## **Articolo 10**

### **Penali**

1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore, nel caso in cui il Servizio risulti interrotto o sospeso per un periodo superiore ad 60 (sessanta) minuti, Port Mobility potrà applicare al Fornitore una penale pari all'1% dell'importo contrattuale per ogni ora o frazione di interruzione o sospensione.
2. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore, nel caso in cui risulti che il Fornitore svolga il Servizio con un numero di autobus inferiore a quelli indicati nelle comunicazioni di cui al paragrafo 4 della Scheda tecnica, Port Mobility potrà applicare al Fornitore una penale di importo pari a 100,00 (cento/00) per ogni ora o frazione in cui il Servizio risulti effettuato con un numero di autobus inferiore a quello previsto nella scheda tecnica. L'importo della penale si riferisce al singolo autobus mancante rispetto al minimo previsto nella Scheda tecnica; pertanto, detto importo verrà moltiplicato, oltre che per il numero di ore e frazione di ore dell'inadempimento, anche per il numero di autobus effettivamente adibiti in meno per l'erogazione del Servizio rispetto ai 4 minimi prescritti.
3. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore, nel caso in cui risulti che il Servizio non è effettuato con autobus a bassa emissione di inquinanti così come prescritto nella Scheda tecnica, Port Mobility potrà applicare al Fornitore una penale di importo pari a Euro 60,00 (sessanta/00) per ogni ora o frazione di ora di utilizzo di un autobus non conformi alla richiamata prescrizione della Scheda tecnica. L'importo della penale si riferisce al singolo autobus non conforme alla Scheda tecnica utilizzato; pertanto,

detto importo verrà moltiplicato, oltre che per il numero di ore e frazione di ore dell'inadempimento, anche per il numero di autobus non conformi adibiti all'erogazione del Servizio.

4. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore, nel caso in cui risulti che il Servizio è effettuato con autobus aventi un numero di posti a sedere inferiore a quello prescritto nella Scheda tecnica, Port Mobility, per ciascun autobus di capacità inferiore utilizzato, potrà applicare al Fornitore una penale di importo pari ad Euro 40,00 (quaranta/00) per ogni ora o frazione in cui il Servizio non è stato svolto conformemente a quanto al riguardo previsto nella Scheda tecnica. L'importo della penale si riferisce al singolo autobus non conforme al numero minimo di posti a sedere prescritto nella Scheda tecnica utilizzato; pertanto, detto importo verrà moltiplicato, oltre che per il numero di ore e frazione di ore dell'inadempimento, anche per il numero di autobus non conformi adibiti all'erogazione del Servizio.
5. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore, nel caso in cui risulti che il Servizio è effettuato con autobus sporchi o in condizioni non decorose, Port Mobility potrà applicare al Fornitore, per ciascun autobus riscontrato essere sporco o in condizioni non decorose, una penale di importo pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
6. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore, nel caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di uno soltanto dei presupposti, delle modalità e delle condizioni per la sostituzione del Responsabile del contratto di cui al precedente articolo 5, comma 2, Port Mobility potrà applicare al Fornitore una penale di importo pari ad Euro 100,00 (cento/00) nel caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui al medesimo articolo 5, comma 2, detta penale sarà applicata per ciascun giorno di preavviso concesso in meno a Port Mobility rispetto al detto termine.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da Port Mobility al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni a Port Mobility nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di Port Mobility, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate al Fornitore le penali

come sopra indicate.

8. Port Mobility potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
10. Port Mobility potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 3. Qualora venisse raggiunto tale limite, Port Mobility potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno.
11. Il Fornitore prende atto che, in ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Port Mobility a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 13.

## **Articolo 11**

### **Cauzione**

1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione/garanzia definitiva in favore di Port Mobility per un importo di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo secondo le modalità di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di Port Mobility a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e,

pertanto, resta espressamente inteso che Port Mobility, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera nei confronti di Port Mobility a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Port Mobility verso il Fornitore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6, dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di Port Mobility.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, Port Mobility ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

## **Articolo 12**

### **Riservatezza**

1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo,

tuttavia, non sussiste per i dati:

- a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
  - b) che Port Mobility abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
  4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di Port Mobility, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
  5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Port Mobility ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Port Mobility.
  6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

### **Articolo 13**

#### **Risoluzione**

1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da Port Mobility per porre fine all'inadempimento, Port Mobility ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi

dell'articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno.

2. In ogni caso, si conviene che Port Mobility potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni del Servizio e obbligazioni generali del Fornitore), 5 (Responsabile del Fornitore e Direttore dell'esecuzione), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 16 (Brevetti industriali e diritti di autore), 17 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 18 (Subappalto), 22 (Trasparenza), 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 25 (Codice Etico).
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, Port Mobility ha diritto di escutere la cauzione per l'intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di Port Mobility di procedere all'esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest'ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

#### **Articolo 14**

##### **Recesso**

1. Port Mobility ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r., nei casi di:
  - a) giusta causa,
  - b) mutamenti di carattere organizzativo di Port Mobility, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici, impianti o sedi;
  - c) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i)* qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore e salvo che la prosecuzione dell'esecuzione del Contratto non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;
  - ii)* ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
- 3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di Port Mobility delle attività effettivamente eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
- 4. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno a Port Mobility; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna fin da ora a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore di Port Mobility.
- 5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, Port Mobility ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Port Mobility.
- 6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d'arte fino alla data di



efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, nonché a quant'altro previsto dall'articolo 109, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente ai contratti di servizi.

## **Articolo 15**

### **Sicurezza, danni e responsabilità civile**

1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione da Port Mobility, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di Port Mobility.
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, ivi inclusi i danni da inquinamento, derivante e/o connesso, causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di Port Mobility e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell'eventuale danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato, con primario istituto assicurativo, una adeguata copertura assicurativa per l'intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne Port Mobility, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare a Port Mobility, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell'esecuzione del Servizio, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del presente Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del

rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per Port Mobility e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto da Port Mobility.
5. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

#### **Articolo 16**

##### **Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di Port Mobility azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Port Mobility, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, Port Mobility è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Port Mobility, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture eseguite.

#### **Articolo 17**

##### **Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito**

1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto,



ivi incluso quello inerente la non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.

5. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da Port Mobility inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Port Mobility né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
6. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e quelle contenute nell'ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Port Mobility può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

## **Articolo 19**

### **Foro competente**

1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto, ivi comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma, anche in caso di continenza o di connessione di cause e pure in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.

## **Articolo 20**

### **Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Port Mobility tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza

agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet [www.portmobility.it](http://www.portmobility.it), nonché tramite gli altri siti istituzionali sui quali i dati devono essere pubblicati ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente in materia.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

## **Articolo 21**

### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a Port Mobility per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; in caso d'uso, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

## **Articolo 22**

### **Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;

- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) dichiara con riferimento alla Procedura di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Port Mobility di incamerare la cauzione prestata.

### **Articolo 23**

#### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, Port Mobility - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.

3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione al Fornitore ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
5. Port Mobility verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere a Port Mobility, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che il

Fornitore, si riserva: **(i)** di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e **(ii)** di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

## **Articolo 24**

### **Condizioni risolutive espresse**

1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
  - a. qualora fosse accertata la non sussistenza di uno o più dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l'aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del Contratto e/o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
  - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - c. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
  - d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
  - e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
  - f. al verificarsi di una qualsiasi delle condizioni atte a determinare una causa di esclusione di cui alla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica e, in particolare, all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
  - g. qualora prima della scadenza del Contratto ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3, venga aggiudicata la Gara di cui alla lettera b) delle premesse ed intervenga la stipula del relativo contratto.
2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si



intenderà risolto e, limitatamente alle ipotesi di cui alle lettere dalla a) alla f) che precedono, Port Mobility avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente, di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno ed adotterà i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.

## **Articolo 25**

### **Codice Etico**

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di cui è dotata Port Mobility, che è consultabile sul sito internet di quest'ultima, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Port Mobility e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, Port Mobility, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

## **Articolo 26**

### **Clausola finale**

1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, del Contratto da parte di Port Mobility non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima Port Mobility si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a

regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, li \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

**Port Mobility S.p.A.**

**IL FORNITORE**

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni); Articolo 2 (Oggetto); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 5 (Responsabile del Fornitore e Direttore dell'esecuzione); Articolo 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 8 (Corrispettivi del Servizio); Articolo 9 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Riservatezza); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile); Articolo 16 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 17 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito); Articolo 18 (Subappalto); Articolo 19 (Foro competente), Articolo 20 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); Articolo 22 (Trasparenza); Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 24 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 25 (Codice Etico); Articolo 26 (Clausola finale).

Roma, li \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**IL FORNITORE**

\_\_\_\_\_

**ALLEGATI**

ALLEGATO "A" – Scheda tecnica;

ALLEGATO "B" – Offerta economica.

.